

Approvato con
Delib. Cons. Metrop. n. 45 del 14.04.2026



Città Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DA PARTE DI SOGGETTI TERZI
DI SPAZI AD USO SPORTIVO PRESSO
GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI**

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo, in orario extrascolastico, delle palestre e degli spazi da destinarsi ad attività sportive degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado di proprietà o nella disponibilità della Città Metropolitana di Bari per favorire nel modo più ampio la promozione dell'educazione e della pratica sportiva, sociale e ricreativa del proprio territorio.

La Città Metropolitana di Bari (d'ora in poi, denominata con l'acronimo C.M.B.) intende garantire la piena fruizione degli impianti da parte della collettività locale riconoscendo il ruolo sociale ed educativo dello sport così come sancito dall'articolo 33 della Costituzione.

ART. 2 OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è la concessione delle palestre e degli spazi sportivi intendendo per tali qualunque impianto sportivo ubicato nell'edificio di pertinenza della sede scolastica, dei locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, docce ecc.) funzionali all'utilizzo degli stessi da parte dei soggetti concessionari.

L'uso degli impianti sportivi non deve ostacolare in alcun modo l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico, così come gli Istituti Scolastici avranno cura di tenere gli impianti sportivi liberi da ogni qualsivoglia ingombro che ne possa ostacolare l'uso.

Lo svolgimento di competizioni sportive all'interno delle palestre concesse è subordinato all'adempimento, da parte dell'organizzatore, delle disposizioni *pro tempore* previste dal RD 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), dal RD. n. 635/1940 (Regolamento di applicazione del TULPS) e dalle loro successive modifiche o integrazioni.

L'utilizzo dei locali per finalità strettamente connesse all'attività didattica dell'Istituto è sempre consentito a titolo gratuito, ed ha prelazione rispetto alle richieste provenienti da soggetti esterni.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

Sono ammessi alla fruizione degli stessi impianti, in orario extrascolastico:

- a) le società, associazioni o gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. e/o C.I.P. (Federazioni sportive ed Enti di Promozione), associazioni iscritte al Nuovo Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport e gestito da Sport e Salute S.p.A. (D. L.vo n. 39 del 28/02/2021), e con sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale metropolitano;
- b) gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell'ambito dello sport con sede legale e/o operativa nel territorio

metropolitano, iscritte nell'albo o registro Comunale o Regionale delle Associazioni.

È esclusa la concessione in uso degli impianti sportivi per attività aventi scopo di lucro.

Nella considerazione di un uso sociale della proprietà pubblica l'uso degli impianti sportivi non può essere concesso a privati cittadini.

ART. 4 CONDIZIONI DI UTILIZZO

I soggetti che ricevono in concessione l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene e salute, e di ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'osservanza delle norme di seguito indicate:

- a) Il concessionario prenderà in gestione i locali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipula dell'atto di concessione.
- b) Il concessionario si impegna a destinare i locali alla sola finalità oggetto della concessione, con pena di decadenza della stessa.
- c) La concessione non può essere ceduta o trasferita, neanche in parte, ad alcun titolo e per nessun motivo dal concessionario ad altro soggetto, neppure con rapporto di sub-concessione, con pena di risoluzione di diritto.
- d) Le palestre sono concesse nei giorni dal lunedì al venerdì compreso.
- e) L'utilizzo degli spazi di sabato, domenica o nelle giornate festive è possibile nel rispetto di quanto previsto all'art. 5.
- f) L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva e loro accompagnatori solo se assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti dell'associazione.
- g) L'associazione dovrà comunicare per iscritto il nominativo o i nominativi (compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di residenza) dei responsabili preposti alla custodia ed alla vigilanza dell'impianto, a cui sono state consegnate le chiavi della struttura. Le chiavi dovranno essere riconsegnate al Dirigente Scolastico alla data di scadenza della concessione.
- h) Alla consegna delle chiavi dell'Impianto, il Dirigente Scolastico o un suo delegato ed il Responsabile delle Associazioni, redigono in contraddittorio un verbale di consistenza completo di documentazione fotografica.
- i) È vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti, pena la revoca dell'autorizzazione.
- j) È assolutamente vietato fumare nei locali scolastici.
- k) È espressamente vietato accedere ai locali dell'edificio scolastico non facenti parte degli spazi oggetto di autorizzazione all'uso.

- l) L'associazione è tenuta a provvedere alla pulizia dei locali e riconsegnarli, dopo l'utilizzo, sgombri da ogni materiale ed attrezzo e soprattutto in perfetto stato.
- m) L'associazione è obbligata a comunicare alla C.M.B. e all'Istituto scolastico anche a mezzo e-mail/pec, i danni arrecati all'impianto entro e non oltre le ore 10:00 del giorno successivo dell'evento dannoso o dell'evidenza del danno. La quantificazione degli eventuali danni accertati ed addebitabili al concessionario verrà comunicata successivamente dai Tecnici del Settore della C.M.B. che, per competenza, gestisce le strutture scolastiche e notificata al concessionario per il conseguente risarcimento. Qualora l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile del danno, gli oneri del relativo ripristino si intenderanno ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo.
- n) La C.M.B. e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente i danni causati agli atleti o al pubblico derivanti dall'uso delle strutture sportive.
- o) La C.M.B. si riserva ampia facoltà, previo adeguato preavviso, salvo urgenza, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità. Per le sospensioni inferiori ai 30 giorni o derivanti da causa di forza maggiore, non è previsto alcun rimborso. Per le sospensioni superiori ai 30 giorni il concessionario potrà chiedere il rimborso di quota parte del canone versato, determinato proporzionalmente alla periodo di sospensione dell'attività.

CAPO II PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze di autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, firmate dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 3, dovranno essere inviate nel periodo dal 01.02 al 30.04 di ogni anno al Servizio competente della Città Metropolitana di Bari.

La concessione avrà decorrenza dal 01.09 al 31.08 dell'anno successivo, e non potrà essere tacitamente rinnovata.

Le istanze pervenute al di fuori dei termini sopra detti potranno essere prese in considerazione solo laddove vi siano ancora disponibilità degli spazi richiesti, ed in ogni caso potranno consentire solo il rilascio di autorizzazioni con termine entro il successivo 31.08.

E' ammessa la possibilità di presentare un'istanza di rilascio di concessione pluriennale nei casi di cui al successivo art. 11.

Qualora i concessionari già autorizzati abbiano la necessità di utilizzare gli impianti sportivi nelle giornate di sabato, domenica o altra giornata festiva, devono presentare, anche al di fuori dei termini temporali di cui al comma 1, specifica istanza alla C.M.B. e una comunicazione alla Scuola, con un preavviso di almeno 15 giorni, a pena di inammissibilità, con l'indicazione precisa di date e orari. Tale autorizzazione costituirà atto aggiuntivo all'atto di concessione.

Le richieste di concessione per l'utilizzo temporaneo delle palestre e degli spazi sportivi per lo svolgimento di attività, manifestazioni o iniziative di carattere ricreativo, sportivo-sociale, di durata inferiore all'anno scolastico, sono ammissibili, ma restano subordinate alla programmazione delle concessioni di durata superiore per evitare usi incompatibili degli spazi oggetto del presente regolamento.

Le istanze dovranno contenere:

- i dati identificativi del richiedente, e, se esso è un soggetto giuridico, del suo legale rappresentante, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- l'atto di nomina del legale rappresentante;
- l'indicazione della sede legale del soggetto richiedente con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA, telefono, e-mail/pec;
- l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni, e/o del CIP e/o RASD o all'albo comunale delle associazioni culturali, o altri registri o albi istituiti in ragione della normativa in materia e sue ss.mm.ii.;

- indicazione della data presumibile di inizio e termine dell'attività, con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana;
- specifica indicazione della eventuale richiesta di utilizzo della palestra nelle giornate di sabato, domenica o nei festivi;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, idonei a dimostrare le finalità e l'assenza di lucro o dichiarazione del legale rappresentante circa la perdurante validità della suddetta documentazione già in possesso dell'Amministrazione;
- dichiarazione resa del legale rappresentante, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante:
 - a) la partecipazione del soggetto richiedente a campionati e competizioni Federali, nazionali e regionali nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;
 - b) l'assenza di scopo di lucro del richiedente;
 - c) l'assenza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici e privati;
 - d) l'assenza di cause ostative per lo svolgimento di attività ai sensi del D. Lgs n. 159 del 6.9.2011 recante disposizioni in materia di documentazione antimafia;
 - e) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;
 - f) il rispetto degli impegni e modalità previsti dal presente Regolamento;
 - g) l'indicazione del soggetto responsabile delle attività e della sicurezza durante l'utilizzo degli spazi;
 - h) la presa visione del "Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente e del "Codice di comportamento dei dipendenti" e del "Programma Triennale Trasparenza ed Integrità (P.T.T.I.), pubblicati sul sito web istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente" della Città metropolitana di Bari.

Sono inammissibili le domande presentate da associazioni e/o organismi non in regola con i pagamenti per l'utilizzo degli impianti scolastici metropolitani nei 5 (cinque) anni precedenti.

L'autorizzazione sarà rilasciata previa verifica di compatibilità con l'articolazione delle attività didattiche, come disciplinato dall'articolo 6.

L'autorizzazione sarà, altresì, rilasciata ad avvenuta acquisizione:

- a) del parere tecnico da parte del Servizio competente alla manutenzione degli edifici scolastici;
- b) di copia della polizza assicurativa r. c. specifica per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'utilizzo del locale concesso in uso;
- c) di copia del versamento del canone concessorio, come da art. 7.

Nel caso in cui vi siano più istanze per il medesimo impianto sportivo, e non vi sia concreta possibilità di giungere ad un utilizzo condiviso dell'impianto, si procederà ad assegnare a

ciascun richiedente un numero di ore proporzionate al totale delle ore richieste, riconoscendo titolo preferenziale ai soggetti di cui all'art. 3, lett. a.

ART. 6 PARERE DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

La Città Metropolitana di Bari trasmetterà copia delle istanze ritenute ammissibili, all'istituzione scolastica, nel periodo 01/05 - 31/05 di ogni anno.

Laddove il Consiglio di Istituto, o altro Organo Scolastico competente per legge, ravvisi motivi di incompatibilità delle istanze pervenute con le attività didattiche previste per il successivo anno scolastico, è tenuto ad esprimersi entro il termine del 30/06. Il decorso del suddetto termine avrà valore di parere favorevole anche rispetto alle date ed orari indicati nell'istanza.

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il parere di incompatibilità eventualmente rilasciato dal Consiglio d'Istituto dovrà essere adeguatamente motivato.

Si specifica che l'eventuale parere del Consiglio di Istituto interessato dovrà essere espresso esclusivamente con riferimento alla conciliabilità dell'attività proposta con le attività didattiche e con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica. In nessun caso, i pareri potranno essere motivati con riferimenti estranei alle suddette compatibilità. La Città Metropolitana di Bari resta autorizzata a non tenere in considerazione, nella propria attività istruttoria e nella formulazione del provvedimento finale, tutti i contenuti del parere del Consiglio di Istituto ultronei rispetto alle condizioni previste dal presente articolo.

ART. 7 CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO

Per l'utilizzo delle strutture, sarà dovuto il pagamento di una tariffa, determinata con applicazione del valore unitario indicato nella "tabella A" allegata. L'importo indicato tiene conto sia delle spese vive (riscaldamento, illuminazione, utenze idriche, ecc.) sia dell'ammortamento degli immobili.

L'importo complessivo dovuto sarà determinato applicando il valore unitario suddetto, sulla base delle giornate a settimana concesse, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, a copertura dell'intera annualità, adottando, come parametro unitario di calcolo, un numero di 4 settimane al mese.

Per giornata di utilizzo si intende un utilizzo all'interno del periodo di tempo compreso tra le ore 16.00 e le ore 22.00 dal lunedì al sabato, nonché dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del sabato, per le scuole che adottano la settimana corta come orario scolastico, e per tale arco temporale è dovuta interamente la tariffa sopra indicata. Per periodi di utilizzo eccedenti il predetto arco temporale, l'ufficio provvederà alla determinazione degli importi dovuti, secondo quanto indicato nella medesima "Tabella A".

I beneficiari dovranno pagare gli importi suddetti come di seguito indicato:

- a) per le concessioni di durata superiore ai quattro mesi, al rilascio della concessione sarà richiesto il pagamento del 50% del canone concessorio, mentre il saldo dovrà essere pagato entro il 31/12 successivo;
- b) per le concessioni di durata inferiore ai 4 mesi, il canone dovrà interamente essere versato al rilascio della concessione.

I beneficiari dovranno, altresì, stipulare idonea polizza assicurativa R.C. per danni a terzi e a cose per un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 di cui fornire copia.

Il pagamento è necessario ai fini della emissione dell'autorizzazione, pertanto, in assenza di pagamento, non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione e non si potranno utilizzare gli spazi, pur in presenza di pareri favorevoli.

In caso di mancato utilizzo, anche parziale o temporaneo, il Concessionario non ha diritto al rimborso di quanto versato, salvo nelle ipotesi in cui al precedente art. 4.

Le tariffe unitarie saranno oggetto di aggiornamento annuale mediante applicazione dell'indice ISTAT FOI, e potranno essere rideterminate mediante deliberazione del competente organo dell'Ente.

ART. 8 ONERI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto ad effettuare il pagamento del canone determinato dalla Città Metropolitana di Bari a ristoro dei costi sostenuti dall'Ente per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività didattiche. Non è prevista, in alcun caso, la restituzione parziale dei canoni, salvo quanto indicato all'art. 4.

Il beneficiario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. È facoltà dell'istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed alla vigilanza dell'immobile per il periodo di autorizzazione, previa stipula di convenzione con il beneficiario per la quantificazione forfettaria delle suddette spese.

Il beneficiario, previa redazione di apposito verbale con il Dirigente Scolastico competente, è autorizzato ad acquisire copia delle chiavi di accesso ai soli ambienti oggetto di autorizzazione.

Il beneficiario, per il periodo di svolgimento delle proprie attività, assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, siano essi imputabili al beneficiario stesso che a terzi, esonerando il

Dirigente Scolastico e la Città Metropolitana di Bari da eventuali responsabilità. I beneficiari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

Il beneficiario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) per quanto di propria competenza.

Il beneficiario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico, rilascia alla Città Metropolitana di Bari e al Dirigente Scolastico dichiarazione di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e conseguente autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il beneficiario introduce nella palestra della scuola.

Il beneficiario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 60 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo PEC o lettera raccomandata AR, inviata alla Città Metropolitana di Bari ed alla istituzione scolastica, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata, che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva e loro accompagnatori solo se assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti dell'associazione.

È vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti, pena la revoca dell'autorizzazione.

Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il beneficiario, al termine del periodo concesso, deve lasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. È espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto dell'autorizzazione.

In qualsiasi momento il beneficiario deve consentire l'accesso al personale della Città Metropolitana di Bari o dell'Istituzione Scolastica, incaricato di effettuare verifiche ed ispezioni.

ART. 9 REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata in base a motivate ragioni di interesse pubblico, come disciplinato al precedente art.4, lett. o).

Qualora la concessione venga sospesa o revocata per cause imputabili al concessionario, le somme da questi versate non saranno restituite:

L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- in caso di sub autorizzazione da parte del concessionario, anche parziale e sotto qualsiasi forma, degli spazi ad altri soggetti, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente;
- in caso di uso dell'immobile concesso diverso da quello fissato dall'autorizzazione;
- in caso di gravi infrazioni alle norme di legge, in particolare inerenti la sicurezza, l'igiene e la salubrità.

Prima di comunicare la decadenza, l'Ente concedente notificherà al Beneficiario una diffida con la quale prescriverà un termine di 30 giorni per rimuovere le inadempienze. Scaduto inutilmente tale termine, ove il Beneficiario non abbia ottemperato, l'Ente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza degli altri diritti ad esso competenti compresi i danni diretti ed indiretti.

Nel caso in cui, a seguito dell'attività istruttoria, emergesse che l'inadempienza non possa più essere rimossa, l'Ente concedente emetterà direttamente il provvedimento di decadenza, con salvezza degli altri diritti ad esso competenti, compresi i danni diretti ed indiretti.

In ogni caso, l'Associazione a carico della quale è stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione, non potrà richiedere, per le 2 annualità successive, alcuna autorizzazione di spazi alla Città Metropolitana di Bari.

CAPO III CASI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONI

ART. 10 ASSEGNAZIONE DI SPAZI ESTERNI

Per l'autorizzazione all'utilizzo di spazi esterni, rientranti nell'area di pertinenza degli Istituti Scolastici, ed aventi esclusivamente funzioni analoghe a quelle di palestre, si applicano le disposizioni del Capo precedente del presente Regolamento.

Per tali spazi, si applica la tariffa indicata nella "tabella A".

ART. 11 AUTORIZZAZIONE PLURIENNALE

Le associazioni e le società sportive senza fini di lucro, in possesso dei requisiti indicati nel seguito, possono presentare all'Ente, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'Ente riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione di detta convenzione non devono derivare oneri a carico dell'Ente proprietario.

In tal caso, sarà possibile richiedere l'assegnazione dell'impianto sportivo scolastico, in via esclusiva e per periodi superiori all'annualità, fermo restando l'uso per le attività didattiche dell'istituzione scolastica.

Per la concessione in questione, pertanto, il richiedente dovrà presentare la documentazione di cui all'art. 5. corredata di:

- progetto di intervento, corredato di elaborati grafici, computo metrico estimativo e cronoprogramma degli interventi;
- documentazione attestante la capacità economica di coprire i costi dell'intervento;
- atto di impegno a costituire polizza fideiussoria a garanzia dell'esecuzione del progetto di intervento proposto, nonché ai fini del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento dei medesimi impegni assunti. L'importo della polizza dovrà essere pari all'importo del progetto, comprensivo di IVA, spese tecniche ed oneri fiscali e previdenziali, e la durata dovrà essere pari alla durata della concessione pluriennale richiesta, maggiorata di 12 mesi;
- atto di impegno a provvedere all'esecuzione delle opere descritte nel progetto inviato;
- atto di impegno a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra, delle attrezzature e degli spazi accessori (quali, a titolo non esaustivo, spogliatoi e servizi

igienici a diretto servizio della palestra, accessi diretti dall'esterno, viabilità pedonale e carrabile di collegamento della palestra con la viabilità pubblica), accettando la palestra nelle condizioni in cui si trovi al momento della richiesta;

▪atto di impegno alla collaborazione con l'istituzione scolastica interessata.

Nella citata convenzione saranno formalmente indicati gli obblighi e definiti gli spazi oggetto di autorizzazione.

Il concessionario, previa autorizzazione della C.M.B. può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive, a norma UNI e CE, che risulti utile alla migliore funzionalità ed utilizzo della struttura, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse, senza danneggiare in alcun modo la struttura, e rimarranno di proprietà del concessionario. È fatta salva la rinuncia del concessionario alla rimozione delle attrezzature eventualmente allocate, senza diritto ad alcun indennizzo.

Tutte le migliorie eventualmente apportate alla palestra scolastica e relative pertinenze sono immediatamente acquisite al patrimonio di C.M.B. per gli immobili di sua proprietà.

L'autorizzazione sarà rilasciata ad avvenuta acquisizione di:

a) pagamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari alla tariffa di un'intera annualità;

b) polizza fideiussoria a garanzia dell'esecuzione del progetto di intervento proposto, nonché ai fini del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento dei medesimi impegni assunti. L'importo della polizza dovrà essere pari all'importo del progetto, comprensivo di IVA, spese tecniche ed oneri fiscali e previdenziali, e la durata dovrà essere pari alla durata della concessione pluriennale da rilasciare, maggiorata di 12 mesi.

Per le annualità successive, la tariffa dovuta sarà detratta dell'importo corrispondente alle spese per opere di manutenzione sostenute dalla società nell'annualità precedente, preventivamente autorizzate dall'Ente e oggetto di verifica a fine lavori.

Non è prevista la corresponsione di alcun importo da parte della Città Metropolitana a ristoro delle spese eccedenti l'importo della tariffa.

Al termine del periodo di concessione, l'importo cauzionale sarà interamente restituito, a fronte della riconsegna della palestra in condizioni analoghe a quelle risultanti dal verbale di consegna.

In caso di mancata esecuzione delle opere previste dal concessionario, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere all'escussione della fideiussione di cui sopra, ed all'esecuzione delle opere in danno.

CAPO IV DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

ART. 12 DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DI IMMOBILE IN ASSENZA DI TITOLO

Il presente articolo disciplina il procedimento sanzionatorio conseguente l'utilizzo degli spazi sportivi in assenza di autorizzazione.

Laddove, a seguito di ispezione del personale della Città Metropolitana di Bari, sia ravvisato l'utilizzo di spazi sportivi in assenza di titolo, ferme restando l'accertamento di responsabilità penali, di competenza del Corpo di Polizia Metropolitana, il Dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni, emetterà un'ordinanza ai sensi della L. 689/1981 e ss.mm.ii. Con essa, il soggetto responsabile dell'occupazione abusiva sarà obbligato al versamento di:

- 1.un'indennità determinata sulla base delle risultanze dell'accertamento di cui sopra, considerando un valore unitario pari al canone di cui all'allegata "tabella A", maggiorato del 50%.
- 2.una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., pari a € 500,00.
- 3.Le somme suddette dovranno essere pagate nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di irrogazione delle stesse. Su tali somme, sarà applicata una sanzione del 30%, in caso di omesso o parziale pagamento, o del 20%, per pagamento tardivo (con un minimo di € 25,00 ed un massimo di 500€).

Identica sanzione di cui al precedente punto 2. sarà comminata all'Istituzione Scolastica.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle disposizioni della L. 689/1981, in quanto applicabili.

In ogni caso, l'Associazione responsabile dell'utilizzo in assenza di titolo non potrà richiedere, per le 3 annualità successive, alcuna autorizzazione di spazi alla Città Metropolitana di Bari e alla stessa saranno addebitati gli eventuali danni accertati dai tecnici dell'Ente per il conseguente risarcimento.

Art.13 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale in vigore.

Art.14 - RAPPORTI IN CORSO DI VALIDITÀ

Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

Art.15- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività conseguita della deliberazione di adozione. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti relative alla medesima materia, divenute incompatibili, con particolar riferimento al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n.22 del 21.02.2000.

TABELLA A ALLEGATA**Tariffe per utilizzo degli spazi sportivi scolastici**

VOCE	Palestra	Area scoperta
Canone orario per l'utilizzo dello spazio nel periodo di regolamento nei giorni dal lunedì al sabato	€ 5,00	€ 2,50
Per ogni ora eccedente il periodo di regolamento nei giorni dal lunedì al sabato	€ 6,50	€ 3,25
Canone orario per utilizzo dello spazio nei giorni di domenica e festivi	€ 10,00	€ 5,00

Le suddette tariffe sono al netto di IVA qualora dovuta.